Gli esempi

QUALI CONTRATTI RIENTRANO NEI NUOVI LIMITI

IL CASO	LA SOLUZIONE
Un contratto di somministrazione a termine sottoscritto il 15 aprile 2018 scade il 15 ottobre 2018. Va computato nel tetto del 30%?	Salvo diversa previsione del Ccnl, il contratto non si computa nel nuovo limite del 30% (è stato sottoscritto prima del 12 agosto)
Un contratto di somministrazione a termine del 15 aprile 2018, con scadenza 15 novembre 2018, prorogato al 31 dicembre 2018. Rientra nel nuovo limite?	La proroga in questo caso deve essere computata nel limite quantitativo del 30%, perché è avvenuta dopo il 12 agosto
Un contratto di somministrazione a termine del 25 maggio 2018 è stato rinnovato il 15 novembre 2018 fino al 31 gennaio 2019	Il rinnovo del contratto si computa nel limite quantitativo del 30%, perché il rinnovo è avvenuto dopo il 12 agosto
Un contratto di somministrazione di lavoro è stato sottoscritto per la prima volta il 20 ottobre 2018 con termine al 31 marzo 2019.	Il contratto di somministrazione si computa nel nuovo limite quantitativo del 30%. È stato stipulato infatti dopo il 12 agosto

IL CASO

Che cosa fare se l'azienda supera il limite di contingentamento del 30% tra contratti a termine e di somministrazione a termine dal 12 agosto 2018? *Ad esempio: un'azienda con organico di 100 lavoratori a tempo indeterminato con 40 assunzioni temporanee (20 lavoratori a termine + 20 somministrati a termine)*

DATA	CESSAZIONI	PERCENT.	ASSUNZIONI TEMPORANEE	POSSIBILE SOLUZIONE
12 ago.	nessuna	40	**NO**	staff leasing
12 ott.	5 somministrati a termine	35	**NO**	staff leasing
12 nov.	5 somministrati a termine	30	**NO**	staff leasing
12 dic.	5 lavoratori a termine e 5 somministrati a termine	20	**SI**	Assunzioni a termine (fino a 5 addetti) e somministrati a termine (fino a 5 addetti) oppure 10 somministrati a termine